



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante: “Modifica all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007).”.

Il Consigliere regionale

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge regionale recante: “Modifica all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007).”.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di modifica dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) amplia la tipologia di beni che le Aziende regionali per il diritto allo studio (ARDIS), trasferiscono all'Università di Reggio Calabria, estendendo, inoltre, il tipo di destinazione di tali immobili.

La modifica è finalizzata a ottimizzare l'uso del patrimonio immobiliare già destinato a favorire le condizioni che agevolino il diritto allo studio e a garantire una continuità più ampia ed efficace dei servizi essenziali a favore degli studenti, in linea con i principi costituzionali e statutari.

La modifica intende assicurare che tutti i beni immobili pertinenti all'ARDIS, già soppressa, siano devoluti all'ente che ne prosegue le funzioni, nonché ampliare il vincolo di destinazione per permettere all'università di utilizzare i beni in modo flessibile per l'intera gamma dei servizi universitari essenziali, non limitandoli alla sola funzione di alloggi e mantenendo comunque la tutela di tali beni, attraverso il mantenimento della previsione del vincolo di destinazione esplicito e dell'obbligo di restituzione in caso di cessazione dello svolgimento delle funzioni da parte dell’università.

La proposta di modifica mira al miglioramento funzionale e teleologico per favorire la massima efficacia nell'erogazione dei servizi universitari essenziali e contribuire a realizzare strumenti efficaci per agevolare concretamente il diritto allo studio.

La proposta è composta da due articoli.

L’articolo 1 prevede la modifica del comma 4 dell’articolo 11 della l.r. n. 9/2007;

l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di modifica dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) reca una norma di carattere ordinamentale. Amplia la tipologia di beni che le Aziende regionali per il diritto allo studio (ARDIS), ormai soppresse, trasferiscono all'Università di Reggio Calabria, estendendo, inoltre, il tipo di destinazione di tali immobili.

La modifica è finalizzata a ottimizzare l'uso del patrimonio immobiliare già destinato a favorire le condizioni che agevolino il diritto allo studio e a garantire una continuità più ampia ed efficace dei servizi essenziali a favore degli studenti, in linea con i principi costituzionali e statutari.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge regionale recante: “Modifica all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007).”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che dispone la modifica dell’art. 11, comma 4, della l.r. 9/2007	//	//	0
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge regionale recante: Proposta di legge regionale recante: “Modifica all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007).”.

Art. 1
(Oggetto)

1. Nel comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) le parole: “l’immobile” sono sostituite dalle seguenti: “gli immobili” e le parole: “a casa dello studente” sono sostituite dalle seguenti: “a strutture e servizi universitari, con particolare riferimento a quelli inerenti al diritto allo studio,”.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.